

Nota di approfondimento Consorzi

Il Consorzio, in fase di presentazione del progetto, dovrebbe dichiarare per quali imprese consorziate si presenta. A nostro avviso, il Consorzio dovrebbe, tra l'altro, dichiarare di non presentarsi per gli enti pubblici (Comuni) consorziati; infatti il bando esplicita che "Potranno inoltre aderire al partenariato, senza essere beneficiari di contributi, gli Enti locali, le Camere di Commercio e le Università lombarde". Ai sensi di quanto definito dal bando gli enti locali dovrebbero, quindi, aderire al partenariato in forma autonoma partecipando al progetto senza poter beneficiare di contributi"

Tale nota è espressa in analogia a quanto normato dal Codice degli Appalti¹; in questo caso non si tratta di un appalto di opere o servizi ma sussistono tutte le motivazioni che hanno determinato la norma in questione. Il Codice degli appalti recita:

"I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile".

La motivazione del ricorso a tale norma è motivata in primo luogo dall'utilità di far sì che ciascun soggetto risulti beneficiario del bando una sola volta² (o come partecipante al consorzio o come partecipante singolo).

In secondo luogo, tale norma risulta utile proprio perché il bando stabilisce che gli enti pubblici locali possano aderire al partenariato senza risultare beneficiari di contributi. Qualora il Consorzio partecipasse anche per gli enti locali e questi svolgessero attività, nell'ambito del progetto, come enti consorziati del consorzio beneficiario, si eluderebbe il principio dettato dal bando.

Secondo l'art. 3, comma 3 del DM 18 aprile 2005 (e l'art 3. Comma 4 della Raccomandazione 2003/361/CE), se il 25% del capitale dei consorzi è detenuto da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici, l'impresa è di grande dimensione.

Si chiarisce come tutti i Consorzi partecipanti debbano indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorra.

¹ Vale al pena ricordare, a tale proposito come, fino all'adozione delle linee guida previste dall'art. 83, comma 2, del nuovo Codice degli Appalti, valga quanto normato dal D.P.R 207/2010. Tra queste disposizioni sono ricomprese anche quelle che disciplinano la qualificazione dei consorzi ed, in particolare, l'art. 81 che, attraverso un rinvio recettizio, dispone che la qualificazione dei consorzi stabili avviene secondo le disposizioni dell'art. 36 del vecchio Codice degli Appalti.

² E' utile rammentare, che in virtù della normativa relativa ai consorzi stabili, i consorziati di un consorzio stabile possono svolgere le attività per conto del consorzio stabile, fatturando al consorzio titolare dell'attività, senza che si venga a configurare un subappalto.